

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 231 del 02 marzo 2021

Modifica alla DGR n. 727 del 09/06/2020. Modifiche ed integrazioni alle condizioni per la realizzazione in modalità Formazione a Distanza (FaD) dei corsi autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile di prodotti fitosanitari, durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si introducono modifiche ed integrazioni all'Allegato A della DGR n. 727/2020 in merito alle condizioni per lo svolgimento in modalità Formazione a Distanza (FaD) dei corsi autofinanziati di formazione professionale previsti dal D.Lgs. 150/2012 e dal DM 22 gennaio 2014 - PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, in applicazione delle misure urgenti disposte allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID-19 sul territorio nazionale. Le modifiche si rendono necessarie al fine di migliorare le condizioni di realizzazione dei corsi autofinanziati.

L'Assessore Federico Caner, di concerto con l'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Come è noto, a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, a partire dal 23 febbraio 2020 le Autorità nazionali e regionali hanno emanato provvedimenti che prevedono misure atte a contenere e contrastare la diffusione del virus sul territorio. Tra le misure disposte erano ricomprese, tra l'altro, la sospensione dei servizi educativi, delle attività scolastiche e dei corsi professionali, ivi compresi i corsi di formazione obbligatoria finalizzati al conseguimento dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e allo svolgimento dell'attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari.

Nel corso del 2020, il protrarsi della situazione emergenziale causata da COVID-19 con le sue inevitabili ricadute anche sulle attività formative, ha portato la Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome a sancire, il 31 marzo 2020, un Accordo (20/51/CR8/C9) contenente disposizioni derogatorie alle "Linee guida per l'utilizzo della modalità FAD/E-learning" approvate il 25 luglio 2019. L'Accordo, con validità fino al termine della situazione di emergenza, ha esteso la possibilità del ricorso alla modalità di formazione a distanza (FaD/e Learning) per il 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30% con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona. La deroga ha consentito di fatto, anche in Regione Veneto, l'approvazione di disposizioni "straordinarie" che hanno permesso di dare continuità alla erogazione della formazione ad utilizzatori professionali e ai consulenti di prodotti fitosanitari, al fine di garantire la piena efficienza e funzionalità della filiera agroalimentare.

Con DGR n. 416 del 7 aprile 2020 sono state approvate le condizioni per la realizzazione in modalità FaD dei corsi di formazione finanziati attraverso i bandi del PSR 2014-2020, ivi compresi quelli per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari, e interessati dalle misure urgenti disposte allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del COVID19. Successivamente con decreto n. 55 del 18 settembre 2020 il Direttore dell'AdG FEASR e Foreste ha provveduto all'estensione dell'autorizzazione allo svolgimento in modalità FaD anche ai corsi di formazione e alle iniziative informative finanziate dai Tipi di Intervento 1.1.1 e 1.2.1 di cui alla DGR n. 1941 del 23 dicembre 2019.

Parallelamente, al fine di consentire agli Organismi accreditati alla formazione (OdF) la continuità nell'erogazione anche delle attività formative autofinanziate, con DGR n. 727 del 9 giugno 2020, Allegato A, sono state fornite le indicazioni in ordine all'erogazione in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione obbligatoria per i corsi autofinanziati rivolti agli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, da applicarsi durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Ad oggi, avendo constatato che alcune condizioni per la realizzazione in modalità a distanza delle lezioni previste dai corsi autofinanziati riportate nell'Allegato A alla DGR n. 727/2020 stanno comportando delle oggettive criticità nell'attuazione dei corsi sopramenzionati, manifestate per altro da parte di alcuni Organismi di formazione, si è ravvisata la necessità di modificare e integrare le condizioni riportate ai punti 6, 8 e 10 dell'Allegato A, al fine di una semplificazione operativa, anche sulla scorta delle esperienze già maturate durante la realizzazione dei corsi di formazione in modalità a distanza autorizzati con

DGR n. 416/2020.

In particolare, in riferimento a quanto disposto al punto 6, considerato che la funzionalità della sezione "materiali interni" dell'applicativo "*monitoraggio allievi WEB A39*" è attualmente disponibile solo per i progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo e dal PSR 2014-2020, si rileva che la prescritta operazione di caricamento del registro nel gestionale A39 non possa ad oggi essere effettuata.

Per quanto riguarda la condizione riportata al punto 8 dell'allegato A, considerato che i corsi di formazione realizzati in modalità a distanza autorizzati con DGR n. 416/2020 sono stati frequentati mediamente da 20 discenti per corso, e che non c'è motivo di ritenere che tale numerosità abbia inficiato la qualità o l'efficacia dell'azione formativa e l'interazione tra docenti e discenti, si ritiene congruo, anche per garantire la sostenibilità economica delle azioni formative, che il numero massimo di allievi partecipanti a un corso di formazione di rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari possa essere innalzato da 15 a 20 unità.

Da ultimo, in merito al punto 10 dell'Allegato A alla DGR n. 727/2020, si stabilisce che l'Attestato di frequenza per i corsi di formazione a distanza svolti interamente in modalità sincrona, in analogia con la modalità di formazione in presenza, venga rilasciato dal soggetto attuatore ai soggetti partecipanti che abbiano frequentato le lezioni per almeno il 75% delle ore totali della durata del corso finalizzato al rilascio o al rinnovo del certificato di abilitazione.

Per le motivazioni sopraesposte, al fine di consentire la piena operatività delle azioni formative svolte dagli Organismi accreditati alla formazione e quindi garantire la partecipazione degli allievi ai corsi di formazione professionale autofinanziati, vista la condivisione pervenuta in data 12/02/2021 dal Direttore della U.O. Programmazione e gestione formazione professionale e istruzione, si ritiene opportuno procedere a parziale modifica di talune prescrizioni contenute nell'Allegato A approvato con la DGR n. 727/2020.

Per tener conto delle possibili ulteriori evoluzioni delle misure di contenimento e della loro durata, sulla base del decorso epidemiologico, si autorizza il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a provvedere all'adozione degli eventuali adeguamenti tecnici alle condizioni riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTO il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 - "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO il decreto 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150";

VISTA la DGR n. 2136 del 18 novembre 2014 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014";

VISTA la DGR n. 1101 del 18 agosto 2015 "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014";

VISTO l'accordo del 31 marzo 2020 fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano recante deroga temporanea alle Linee guida approvate dalla conferenza delle regioni e delle province autonome il 25 luglio 2019 in materia di FaD/E-learning applicabile durante la fase di emergenza epidemiologica COVID-19;

VISTA la DGR n. 416 del 7 aprile 2020 "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 1305/2013. Autorizzazione allo svolgimento in modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze finanziate e sospese per la causa di forza maggiore legata all'emergenza epidemiologica da COVID-2019";

VISTO il decreto del Direttore dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria n. 16 del 23 aprile 2020 "DPCM marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all'offerta formativa in modalità seminariale";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 434 del 7 maggio 2020, "DPCM marzo e aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all'offerta formativa a distanza sincrona ("aula virtuale")";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 480 dell'1 giugno 2020 "DPCM marzo e aprile 2020. Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. Misure attuative rivolte all'offerta formativa a distanza sincrona ("aula virtuale"). Integrazioni al decreto n. 434 del 7 maggio 2020";

VISTA la DGR n. 727 del 09 giugno 2020 "Indicazioni in ordine all'utilizzo della modalità a distanza (FaD) delle azioni di formazione obbligatoria per i corsi autofinanziati per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari e per l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari durante il periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (DGR. n. 2136 del 18 novembre 2014, DGR. n. 1101 del 18 agosto 2015, deroga alle linee guida formative approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020)";

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 3 del 29.1.2021 con cui vengono indicati i Direttori di Direzione incaricati a svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o temporaneo impedimento dei Direttori di Area;

DATO ATTO che il Direttore dell'Area Marketing Territoriale, Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport ha espresso, in relazione al presente atto, il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell'Area medesima;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura proponente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso;

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa.

delibera

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di consentire agli Organismi di Formazione accreditati, per la sola durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, il ricorso alla modalità di Formazione a Distanza (FaD), in sostituzione delle lezioni in presenza, per i corsi di formazione finalizzati al rilascio e al rinnovo dei Certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e dei Certificati di abilitazione alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;
3. di approvare l'**Allegato A**, parte integrante del presente provvedimento, che definisce le modifiche di talune prescrizioni, contenute nell'Allegato A approvato con DGR n. 727 del 9 giugno 2020, alle condizioni per la realizzazione in modalità di Formazione a Distanza (FaD) delle lezioni previste dai corsi di formazione di cui al precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli Organismi di Formazione accreditati alla formazione;
5. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria a provvedere ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento, anche ai fini della predisposizione del testo coordinato dell'allegato alla deliberazione n. 727/2020 come modificata dai punti precedenti;
6. di dare atto che l'attività prevista dal presente provvedimento non comporterà per l'Amministrazione regionale alcun onere aggiuntivo;
7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.